

Tribunale di Pistoia REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.ro d'ordine n.224 dell'anno 2012 r.g.a.c.,

TRA

S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Russo del foro di Benevento, ed elettivamente domiciliata in Pistoia, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Ciccarelli,

parte attrice

E

UNICREDIT S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Nuti, ed elettivamente domiciliata in Pistoia presso lo studio dell'avv. Patrizio Rosi

parte convenuta

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: All'udienza del 4.11.2014 i procuratori delle parti concludevano nei termini di seguito riportati:

per la s.r.l. <...insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione chiedendo la condanna della convenuta banca al pagamento di €74.728,48 come quantificata dal CTU e di quelle maggior somme che il Giudicante riterrà di giustizia, con condanna della banca al pagamento delle spese di lite.> per la UNICREDIT s.r.l. <...contesta le risultanze della CTU e conclude come in atti>.

In fatto e in diritto

Con atto di citazione regolarmente notificato la s.r.l., sulla premessa di aver intrattenuto con la UNICREDIT S.P.A., Filiale di Pistoia, un rapporto di conto corrente ordinario contrassegnato dal n.30022858 ed un conto anticipazioni contrassegnato dal n. 30063560, conveniva in giudizio la banca per sentir dichiarare l'invalidità di detti contratti e per sentirla condannare alla restituzione in suo favore della somme versate e non dovute, previa eventuale compensazione con quelle eventualmente dovute ad ogni titolo, nonché per sentir condannare la Unicredit s.p.a. al risarcimento dei maggiori



danni subiti e subendi a causa dell'illegittima condotta inadempiente dalla medesima tenuta.

A fondamento della domanda, la s.r.l. eccepiva: a) l'inesistenza di validi contratti di conto profilandosi quelli acquisiti a seguito di regolare diffida *ex* art.119 T.U.B. privi della sottoscrizione della banca e come tali da intendersi mai perfezionati; b) l'illegittima applicazione di tassi d'interesse in misura ultralegale mai pattuiti per iscritto; c) l'applicazione di un tasso d'interesse superiore alle soglie usurarie per effetto dell'illegittima applicazione di tutti gli oneri passivi gravanti sulla correntista; d) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in spregio al divieto dell'art.1283 c.c.; e) l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto non supportate da alcuna pattuizione contrattuale; f) l'illegittima applicazione, nelle operazioni di addebito e di accredito, di valute fittizie, ovverosia non concordate con la correntista e non corrispondenti alla data effettiva delle singole operazioni; g) l'illegittima variazione ad opera della banca delle condizioni economiche dei rapporti, in maniera peggiorativa ed in netto contrasto con la disciplina di settore; h) l'illegittima applicazione di spese ed oneri mai convenuti.

Costituitasi tempestivamente in giudizio la Unicredit s.p.a. resisteva alla domanda, eccependone in via pregiudiziale l'improcedibilità per omesso preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. Analiticamente confutate nel merito le doglianze svolte in citazione la banca convenuta chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale la condanna della parte attrice al pagamento della somma di € 27.995,40 pari al saldo debitore del conto corrente n.30063650 aperto dalla società l'11.5.2006 e passato a sofferenza. In via riconvenzionale subordinata la banca chiedeva condannarsi la parte attrice alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite nel corso del rapporto, in applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo ovvero in virtù della disciplina di cui all'art.2041 c.c. sull'ingiustificato arricchimento.

Disposto d'ufficio ma vanamente esperito il procedimento di mediazione *ex* D.L.gs 28/2010, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica contabile e, all'udienza del 4.11.2014, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nei termini di cui in epigrafe e con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive.



La domanda attorea, in parte fondata, merita di essere accolta per quanto di ragione.

1. Seguendo l'ordine delle doglianze svolte dalla s.r.l. deve, innanzitutto, respingersi l'eccezione d'invalidità del contratto di conto corrente per mancanza di sottoscrizione della banca.

Infatti, con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 300022585, acceso il 25.2.2004 a nome della Ioanna Agency s.r.l. (ora s.r.l.), figura versata in atti, unitamente alle condizioni generali regolati il rapporto, pacificamente sottoscritte dalla correntista, una missiva, firmata dalla Unicredit s.p.a., il cui *incipit* è: *<Abbiamo il piacere di confermarVi che, in relazione alle intese intercorse, abbiamo aperto a vostro nome presso lo sportello 06803 PISTOIA il Conto Corrente di corrispondenza ORDINARIO CLIENTELA N.000030022858...>* (cfr. doc. 5 di parte attrice)

La sottoscrizione della missiva di che trattasi e la sua univoca riferibilità al contratto di apertura del c/c ordinario, consacrato nel modulo sottoscritto dalla cliente, consente a questo giudicante di ritenere perfezionata la conclusione dello stesso all'esito di trattative intercorse tra le parti e proprio attraverso la sottoscrizione apposta dalla correntista in calce al documento riepilogativo delle condizioni generali disciplinanti il rapporto di conto, come definitivamente accettata dall'istituto di credito; tanto in ossequio alla disciplina in tema di conclusione dei contratti mediante scambio di corrispondenza (cfr. Cass. 24.5.2001 n.7094).

Riguardo al conto anticipi su fatture n.30063560, occorre evidenziare che analoga missiva proveniente dalla Unicredit, figura allegata al modulo contenente le condizioni generali di contratto, sottoscritte dalla s.r.l. e, tuttavia, questa non figura sottoscritta (cfr. doc.7 di parte attrice).

Per identità di *modus operandi*, essendosi anche tale contratto concluso per corrispondenza, è ragionevole ritenere che la copia firmata dalla banca fosse stata ricevuta e trattenuta dalla società correntista, laddove la copia acquisita agli atti di causa è inequivocabilmente quella per la banca (giusta indicazione stampigliata in calce alle scritture negoziali in atti).

Devesi peraltro evidenziare che integrano fattuali incontroversi la conclusione di entrambi i rapporti e la loro esecuzione sino alla chiusura per passaggio delle posizioni "a sofferenza", e quindi, per un verso, la gestione da parte della banca di tutta l'operatività corrente del rapporto di conto ordinario e, per altro verso, l'effettiva anticipazione della parte della Unicredit s.p.a. delle fatture via via presentate dalla



s.r.l.; ne deriva che l'eccezione svolta dall'attrice non può certamente valere a supportare l'*inesistenza* dei rapporti di conto in contestazione e che la stipula di entrambi i contratti non può ritenersi avvenuta in forma *orale* (in spregio all'art.117 TUB), avendo la stessa parte attrice prodotto i moduli riepilogativi delle condizioni generali corredati della propria sottoscrizione.

Pur nella consapevolezza della presenza di recenti isolati orientamenti di segno opposto, mette conto evidenziare che copiosa giurisprudenza di merito - alla quale questo Tribunale ha già aderito in altre pronunce - ha affermato che la sottoscrizione della banca non integra requisito di validità del contratto laddove risulti la predisposizione del modulo contrattuale da parte della banca medesima, la firma del cliente e l'avvenuta consegna a costui del contratto (in questo senso Trib. Reggio Emilia 14.5.2013 n. 841, Trib. Monza 13/5/2012; Corte di Appello di Torino n. 595/2012, Trib. Milano 21/2/2012, Trib. Novara n. 569/2012; Trib. Bari 15.4.2014 n.1953; Tribunale Udine 1.4.2014 n.558). Ancora, posto che la forma scritta può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazione delle dichiarazioni provenienti dall'altro, la Corte di Cassazione è già più volte intervenuta ad affermare il principio secondo cui, l'eventuale mancanza di una copia firmata del contratto da parte della banca può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà del contraente che non lo abbia firmato di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali, sempre che la parte che l'ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06 nonché Cass. 3.1.2011 n.72). D'identico tenore è la giurisprudenza più recente del Supremo Collegio, intervenuta a valorizzare quale manifestazione della volontà della banca di avvalersi della scrittura negoziale anche la comunicazione degli estratti conto al cliente (cfr. Cass. 22.3.2012 n.4564).

La proposizione da parte della UNICREDIT s.p.a. della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo debitore evidenziato dal conto corrente ordinario, alla data dell'11.5.2006, quale emergente dagli estratti conto in atti, non può che essere interpretata nei termini anzidetti.



Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, la prima eccezione sollevata dalla S.R.L. deve essere respinta.

2. Reputa, viceversa, il Tribunale che meriti di essere accolta l'eccezione inerente all'applicazione di tassi ultralegali non espressamente pattuiti per iscritto, in spregio al disposto dell'art.117 T.U.B.

Vero è, infatti, che le condizioni generali di contratto sottoscritte, per ciascuno dei rapporti in contestazione, dalla s.r.l. non recano alcuna indicazione dei tassi d'interesse, attivi e passivi né delle ulteriori condizioni da applicare ai conti; a tali moduli contrattuali non risulta neppure allegato il "foglio informativo analitico" deputato all'indicazione di tutte le condizioni economiche in discorso, benché espressamente menzionato nelle missive del 25.2.2004 e 11.5.2006 della banca come "consegnato" alla correntista.

In ossequio al disposto dell'art.117 D.Lgs. 385/1993, deve dunque rilevarsi l'illegittimità di ogni addebito effettuato su entrambi i rapporti di conto, a titolo di interessi, spese e commissioni, poiché eseguito dalla banca in assenza di una formale specifica pattuizione negoziale.

3. L'assenza del foglio informativo analitico e, quindi, di qualsivoglia pattuizione per iscritto delle condizioni economiche di entrambi i rapporti consente a questo giudice di accogliere altresì le censure inerenti all'illegittima periodica applicazione delle commissioni di massimo scoperto, all'illegittima unilaterale variazione, ad opera della banca, delle condizioni economiche via via praticate, in senso peggiorativo per la correntista, all'illegittima applicazione di spese ed oneri mai convenuti ed all'antergazione e postergazione delle valute praticata dalla banca in difetto di preventivo accordo con la cliente.

Invero, il carattere assorbente delle rilevate nullità per violazione del disposto dell'art.117 TUB, esime il giudicante da ogni ulteriore valutazione sulle doglianze di cui sopra e rende conto del mezzo istruttorio adoperato onde addivenire alla rideterminazione dei saldi finali di chiusura dei rapporti, previo riordino dei movimenti secondo la data di ogni singola operazione, ricalcolo degli interessi ai tassi di cui all'art.117, settimo comma lett. *a)* TUB ed espunzione totale delle commissioni di massimo scoperto addebitate e delle altre spese, ad esclusione delle sole imposte di bollo.



4. Ritiene, viceversa, il tribunale vada respinta l'eccezione d'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi praticata dalla banca sul rilievo che entrambi i rapporti di conto in esame sono stati accesi nella vigenza e nel rispetto della previsione dell'art.120 T.U.B. (D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4 agosto 1999, n. 342, e della successiva delibera CICR del 9 febbraio 2000; ne consegue, che deve ritenersi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dalla Unicredit s.p.a. poiché convenuta con la medesima periodicità pattuita per la capitalizzazione degli interessi attivi (per la correntista) e consacrata nelle condizioni economiche espressamente approvate per iscritto dalla s.r.l., alla clausola n.7, in ossequio all'art.6 della citata delibera CICR.

Invero, la disciplina imperativa di settore, evincibile dal combinato disposto degli artt.120 TUB, 2 e 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, induce a valutare unica condizione di legittimità della capitalizzazione degli interessi, la presenza di una conferente determinazione convenzionale con la quale figuri espressamente pattuita la medesima periodicità per quelli e attivi e passivi.

L'assunto secondo cui l'omessa previsione del tasso, attivo e passivo, e, in specie, di quello *rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione*, giusta previsione dell'art. 6 della citata delibera CIRC varrebbe ad inficiare l'intera pattuizione contrattuale inerente alla capitalizzazione infrannuale, non trova conforto nella disciplina speciale menzionata né nella disciplina generale in tema di nullità parziale dei contratti di cui all'art.1419 c.c., disciplina pacificamente applicabile tanto alla ipotesi in cui ad essere inficiate da nullità siano singole clausole contrattuali quanto all'ipotesi in cui la nullità attinga parte di un'unica clausola.

L'eterointegrazione della regolamentazione pattizia inficiata da nullità, nei termini di cui all'art.117 TUB, consente, infatti, di pienamente salvaguardare la clausola n.7, riportata in entrambi i moduli contrattuali, ritenendola idonea a legittimare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, passivi ed attivi, per la correntista espressamente approvata per iscritto, attraverso l'apposizione della doppia firma.

In adesione alla conclusione sopra riportata il c.t.u. ha, infatti, proceduto alla riliquidazione degli interessi operando la predetta capitalizzazione trimestrale, già adottata dall'istituto di credito, previa adozione del tasso di cui all'art.117, settimo comma lett. *a*) TUB, in sostituzione di quello illegittimamente applicato dalla banca, ovverosia del tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi



precedenti ad ogni chiusura trimestrale, per le operazioni attive per la banca (e passive per la correntista) ed al tasso massimo dei buono ordinari del tesoro per le operazioni passive per la banca (ed attive per la correntista).

4. Infine, deve essere disattesa l'eccezione di usurarietà dei tassi d'interesse praticati dall'istituto di credito, in quanto solo apoditticamente asserita dalla s.r.l. in citazione ma non supportata da alcun elemento di prova, neppure meramente indiziario. Giova, infatti, rilevare che la stessa perizia contabile di parte tempestivamente offerta in comunicazione dall'attrice a supporto di tutte le eccezioni di nullità svolte in citazione, non reca il benché minimo riferimento alla usurarietà dei tassi in concreto praticati dall'istituto di credito.

Delegare al perito un accertamento sul punto avrebbe significato disporre una c.t.u. palesemente esplorativa.

Corrobora viepiù il convincimento del Tribunale il contegno difensivo adottato dalla parte attrice la quale, lungi dal riproporre l'eccezione negli scritti difensivi successivi ovvero in sede di conferimento dell'incarico peritale, ha definitivamente aderito alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. formulando riserva di gravame solo in ordine al profilo inerente alla capitalizzazione degli interessi (cfr. difese conclusive).

Del pari da disattendere si profila la domanda di risarcimento dei danni ulteriori dichiaratamente ritratti dall'illegittimo contegno contrattuale tenuto dalla banca poiché solo genericamente formulata in citazione ma mai coltivata in corso di causa sì da poter essere ritenuta tacitamente abbandonata.

5. Rispondendo ai quesiti posti dal giudice, il c.t.u., dott. Edoardo Franceschi è addivenuto a rideterminare il saldo finale di chiusura (al 31.12.2007) del rapporto di conto corrente ordinario n.30022858 in € 74.728,48, e il saldo finale di chiusura (alla stessa data) del conto anticipi n.30063560 in - €26.987,40.

Il Tribunale integralmente aderendo alle conclusioni riportate nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio - poiché svolta previa attenta disamina della movimentazione dei conti, condotta nel rispetto del contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, metodologicamente ineccepibile e non fatta oggetto di alcun rilievo critico - reputa, quindi, che, operata la compensazione tra le opposte partite, la domanda attorea meriti di essere accolta per l'importo di €47.741,08 (€ 74.728,48 - € 26.987,40). L'attribuzione al rapporto di conto corrente ordinario di un saldo positivo del predetto



ammontare, in luogo di quello negativo indicato dalla banca, giustifica il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna formulata dalla convenuta.

Vertendosi in tema d'indebito oggettivo, in mancanza di qualsivoglia deduzione circa la mala fede dell'*accipiens*, sulla predetta somma di € 47.741,08 sono dovuti alla

s.r.l. gli interessi legali dalla domanda al soddisfo (art.2033 c.c.).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiaratane anticipazione. Il parziale rigetto delle eccezioni sollevate dalla parte attrice giustifica, tuttavia, la liquidazione dei compensi in maniera difforme dalla nota spese in atti.

Per il principio della soccombenza devono essere poste a definitivo carico della Unicredit s.p.a. le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 4.11.2014. **P.Q.M.**

- Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la UNICREDIT S.P.A. al pagamento in favore della S.R.L. della somma di € 47.741,08 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla UNICREDIT S.P.A.;
- condanna la UNICREDIT S.P.A. alla rifusione, in favore della S.R.L., delle spese di lite che liquida in € 458,00 per spese vive e € 6.000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone a definitivo carico della UNICREDIT S.P.A. le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 4.11.2014.

Così deciso in Pistoia il 3.2.2015

IL GIUDICE

Dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci

